

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006652 - 24/12/2013 - USCIT#
Allegati: 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:ab

Roma, 23 DIC. 2013

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone Largo San Giorgio, 7/3 33170 - Pordenone

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 305/2013 - Consiglio di Disciplina

Con riferimento al Vs. quesito del 16.10.2013, (prot. C.n.d.c.e.c. n. 5177 del 23.10.2013) con il quale si chiedono alcune informazioni sul funzionamento del Consiglio di Disciplina si osserva quanto segue:

Con riferimento ai quesiti procedurali nn. 1 e 2 si ritiene che non ci sia un obbligo per l'Ordine di dotarsi di un protocollo separato e di una PEC specifica per il Consiglio di Disciplina.

In merito ai quesiti preliminari si precisa che il Consiglio Di Disciplina è un'articolazione organica (del Consiglio) dell'Ordine a cui è stata affidata esclusivamente l'esercizio della funzione disciplinare da svolgere in maniera autonoma ed indipendente così come stabilito all'art. 8 del D.P.R. n. 137/2012. Il Consiglio dell'Ordine provvede a dotare il Consiglio di Disciplina del personale e delle risorse necessarie per il suo corretto funzionamento. Le spese del Consiglio di disciplina sono a carico del Consiglio dell'Ordine territoriale.

Le riunioni del Collegio si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio dell'Ordine. Le funzioni di segreteria del consiglio di disciplina sono svolte dalla segreteria del Consiglio dell'Ordine. La posta indirizzata al Consiglio di Disciplina deve essere consegnata dalla Segreteria al Presidente del Consiglio di Disciplina che provvederà a darne comunicazione agli altri componenti il Consiglio. Nel caso in cui la posta, di competenza del Consiglio di Disciplina, sia stata genericamente indirizzata al Consiglio dell'Ordine il Presidente di quest'ultimo dovrà darne pronta comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e trasmettere a quest'ultimo la documentazione senza entrare nel merito dei contenuti.

I provvedimenti che recano la firma del Presidente del Consiglio di Disciplina sono comunicati ai soggetti interessati a cura della Segreteria

Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito delle competenze stabilite all'art. 12 del D.Lgs. 139/05 deve segnalare al Consiglio di Disciplina gli iscritti che si rendono responsabili di illeciti disciplinari. Resta esclusa dalla competenza del Consiglio dell'Ordine l'attribuzione di cui alla lettera g dell'art. 12 del D.Lgs. 139/05.

Con riferimento alle altre domande si precisa quanto segue:

- I Consigli Di Disciplina, per quanto compatibile, possono applicare il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.
- 2) I Collegi di Disciplina sono disciplinati all'art. 8 co. Del D.P.R. 137/2012 e dall'art. 6 del Regolamento del 15 maggio 2013. Laddove non siano stati istituiti i Collegi di Disciplina, in assenza del numero dei consiglieri necessari a tale fine, la funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di Disciplina.
 - In caso invece di formazione dei Collegi di disciplina l'esercizio dell'azione disciplinare viene esercitata solo da quest'ultimi in maniera autonoma e senza alcun vincolo gerarchico con il Consiglio di disciplina.
- 3) Il legislatore non ha previsto la figura del Vicepresidente.
- 4) Per le domande contenute al punto 4 occorre vedere caso per caso: generalmente laddove si parla nel Regolamento dl Consiglio dell'Ordine ora deve essere inteso come Consiglio di Disciplina mentre per il Collegio di Disciplina si rinvia a sopra indicato e si precisa che non si tratta della ex commissione disciplinare.
- 5) Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica. Si ritiene che debba essere nominato un unico segretario in caso di assenza di Collegi di disciplina e un segretario per ogni Collegio laddove istituiti.
- 6) I Consigli di Disciplina ed i Collegi di Disciplina, laddove istituiti, hanno competenza disciplinare su tutti gli iscritti all'albo, all'Elenco Speciale anche in caso di mancato versamento dei contributi (morosità).
- 7) Il Consiglio di Disciplina esercita l'azione disciplinare anche nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine presso cui è istituito.
- 8/9) Per le domande di cui ai punti 8 e 9 si rinvia preliminarmente alle considerazioni fatte per i quesiti preliminari dove è stato chiarito che il potere di iniziare l'azione disciplinare spetta al Consiglio di Disciplina che agisce su notizia appresa autonomamente o ricevuta da un soggetto esterno o dallo stesso Consiglio dell'Ordine che deve dare pronta comunicazione allo stesso Consiglio di Disciplina delle notizie rilevanti in suo possesso o di cui ha avuto conoscenza.
- Le convocazioni vengono fatte dal Presidente del consiglio di Disciplina. In caso di costituzione di Collegi di Disciplina è il relativo Presidente a provvedere alle convocazioni ed alle comunicazioni.
- 11) In caso di costituzione di più Collegi di disciplina il Presidente del Consiglio di disciplina, una volta ricevuto l'esposto dal Consiglio dell'Ordine o appresa una notizia potenzialmente rilevante ai fini disciplinare, assegna la pratica al Collegio sulla base di uno dei due criteri: per materie già determinate o sulla base delle lettere dell'alfabeto (ad es. Collegio 1 lettere dalla A alla G; Collegio 2 lettere dalla H alla P; Collegio 3 lettere dalla Q alla Z). A tali criteri è possibile derogare in caso esistenza di cause di astensione o di ricusazione dei componenti il Collegio.
- 12) Tutti i poteri relativi alla funzione disciplinare spettano al Consiglio di Disciplina o ai ai Collegi Di Disciplina se istituiti, compreso quello di poter archiviare; alcuna attività disciplinare compete più al Consiglio dell'Ordine, ad eccezione di quelli pendenti
- 13) Tra i soggetti destinatari della delibera di apertura del procedimento disciplinare a carico di un iscritto deve essere compreso anche il Consiglio dell'Ordine.
- 14) Per la risposta di cui al punto 14 si rinvia a quanto già precisato nella risposta ai quesiti preliminari ed ai quesiti 8 e 9.
- 15) Le audizioni sono fatte dal Consiglio di Disciplina e dai Collegi per le cause loro assegnate.

16/17) I Collegi laddove istituiti hanno le stesse funzioni del Consiglio di Disciplina per cui operano dall'inizio alla fine del procedimento disciplinare in maniera autonoma.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale Francesca Maione

Re